

cessivi alla comunicazione fattane al Ministero ».

(È approvato).

Art. 4.

« Una Deputazione, annualmente nominata per decreto ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della Borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

« La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'articolo 66; è sempre di sette membri nelle Borse più importanti.

« Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

« Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

« A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcassi.

CARCASSI. Io desidererei che questo articolo fosse completato. Nel terz'ultimo comma si dice:

« La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio ».

Orbene, manca nell'articolo la indicazione del giorno, da cui cominciano a decorrere i cinque giorni. Se si fosse detto che le deliberazioni saranno pubblicate nel bollettino degli annunci della provincia, allora avrebbe potuto capirsi che da questo giorno avrebbe cominciato a decorrere il tempo per il ricorso; ma non essendosi detto nulla, mi parrebbe che potrebbe ag-

giungersi che il termine decorre dalla notificazione della deliberazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La raccomandazione dell'onorevole Carcassi sarà tenuta presente nel regolamento.

CARCASSI. Ma i regolamenti non debbono mutare le leggi!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Qui non si tratta di mutare, ma solo di chiarire la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore ».

(È approvato).

Art. 6.

« La Deputazione di Borsa denuncia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la Borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'articolo 45.

« La Deputazione di Borsa non deve fare la denuncia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati ».

All'ultimo comma di questo articolo, l'onorevole Macaggi ed altri hanno proposto il seguente emendamento: dopo le parole « amichevole componimento » aggiungere le altre: « accettato da tre quarti degli interessati rappresentanti due terzi del totale delle insolvenze ».

L'onorevole Macaggi ha facoltà di svolgerlo.

MACAGGI. La parte finale di questo articolo stabilisce un amichevole componimento con tutti gli interessati. Ora il consenso di tutti gli interessati è una condizione difficilmente raggiungibile; e perciò io e gli altri colleghi abbiamo proposto in sua vece qualche cosa di simile alla duplice maggioranza che occorre per il concordato nel fallimento; una maggioranza assoluta nel numero delle persone interessate ed una maggioranza in proporzione del capitale, senza stabilire così una specie di diritto di veto in ciascuno degli interessati,